



COMUNE di VECCHIANO

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
INTEGRATA NEL TERRITORIO
COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di C.C. N° 20 del 8/04/2016 e
modificato con deliberazione di C.C. N°54 del 07/11/2018**

(In vigore dal 07/11/2018)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali
- Art. 4 bis – Videosorveglianza Integrata

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GESTITI DALLA POLIZIA MUNICIPALE

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo della Polizia Municipale
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza gestito ed impiegato dalla Polizia Municipale
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GESTITI DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti all'utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti all'utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 – Tutela

CAPO V MODIFICHE E DISPOSIZIONI

TRANSITORIE

- Art. 20 - Rinvio e recepimento dinamico

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina attivato nel territorio urbano del Comune di Vecchiano (PI), *quale sistema di sicurezza finalizzato al controllo delle aree e della attività soggette a rischio, in attuazione di politiche pubbliche per la sicurezza integrata e per la sicurezza urbana*, definite dagli articoli 1 e 4 del Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*".
2. Indica *inoltre* i criteri per l'individuazione dei punti di installazione degli impianti e per la finalità delle riprese, che sono attuati con provvedimenti della Giunta Comunale, *su indicazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica o l'organo tecnico indicato dalla Prefettura di Pisa attraverso il patto per la sicurezza urbana stipulato con questo Comune*. Sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 28/05/2009.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, d'ora in avanti "GDPR"*, ed al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal DLgs. n. 101/2018, d'ora in avanti "Codice", ed al Provvedimento Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza (Garante Privacy) dell'8 aprile 2010, che sostituisce il precedente Provvedimento del 29 aprile 2004 della stessa Autorità.
4. Vengono osservati i principi *del Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, citato; le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza Unificata il 24/01/2018 e delle Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana approvato dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali il 26/07/2018; Il decreto Ministero Interni del 31 gennaio 2018 e la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/123/111 del 28/03/2018, con cui si indica il contenuto dei Patti per l'attuazione delle sicurezza urbana e l'installazione di sistemi di videosorveglianza, la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, la circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e la Direttiva del Ministro dell'Interno nr.558/SICPART/421.2/70/224632 del del 2 marzo 2012.*

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Comune di Vecchiano, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Vecchiano, **gestito ed impiegato dal servizio comunale di Polizia Municipale e possibilmente collegato alle centrali operative delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale**, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale ed **eventualmente presso le centrali operative delle Forze dell'Ordine, o loro articolazioni locali, operanti sul territorio comunale**, sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza **nel rispetto dei principi del GDPR UE, citato**.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune Vecchiano (PI), in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale **ed eventualmente presso le centrali operative, o loro articolazioni locali, delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale** costituisce, **mezzo per l'attuazione di politiche pubbliche per la sicurezza integrata**, oltre ad essere uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione del personale appartenente alla Polizia Municipale sul territorio comunale, che opera in stretto raccordo con dette forze dell'ordine a tutela della sicurezza dei cittadini.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) **a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria ed alla promozione del rispetto del decoro urbano sul territorio comunale, quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;**

- b) a tutelare gli immobili e i beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, anche attraverso la rilevazione di infrazioni ai regolamenti comunali in materia, e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico ed alla rilevazione di violazioni al Codice della Strada, nel rispetto della normativa di settore;
 - e) alla tutela di categorie di cittadini/utenti che necessitano particolare attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video, le quali, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area delle riprese.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 4 bis – Videosorveglianza Integrata

Ove auspicabilmente si verifichino le necessarie condizioni per una gestione in forma integrata tra vari soggetti pubblici della attività di videosorveglianza, sia in attuazione delle citate *politiche pubbliche per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana*, ma anche in ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si seguiranno le ulteriori prescrizioni indicate al punto 4.6 del Provvedimento Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, citato, e del D.P.R. 15/01/2018 relativamente al trattamento dei dati personali effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia, previa la sottoscrizione di *Patti per la sicurezza urbana* e protocolli d'intesa con gli organi di polizia.

In particolare sono realizzabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- a) *gestione coordinata di funzioni e servizi* tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- b) *collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico* gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un *collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia*. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento e la finalità. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle ordinarie, quali:

1. 1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con

- conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
2. separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

CAPO II

OBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GESTITI DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 5 - Notificazione

1. Il Sindaco è il titolare del trattamento dei dati personali, disciplinato dal presente regolamento e provvede agli obblighi di consultazione preventiva del Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 36 del GDPR.

Art. 6 - Responsabile

1. Per questo Comune è individuato un unico responsabile del trattamento dei dati personali raccolti dal sistema di videosorveglianza comunale, nella persona del Comandante della Polizia Municipale in servizio. Viene nominato con Decreto del Sindaco, è domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, presso il Comando della Polizia Municipale di Vecchiano ed è responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluse le disposizioni del presente regolamento e le raccomandazioni ed indicazioni provenienti dal responsabile della protezione dei dati, nominato in osservanza delle disposizioni del GDPR.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento dei dati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. f) del presente regolamento, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi ove sono conservati i dati e i supporti che li contengono, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo della Polizia Municipale

1. L'accesso ai video ed alle apparecchiature di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Municipale.

4. Il Comandante della Polizia Municipale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza gestito ed impiegato dalla Polizia Municipale

1. Il Comandante della Polizia Municipale designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Servizio di Polizia Municipale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GESTITI DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, esatti e, se necessario, aggiornati, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio o sul patrimonio comunali.
 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server, fatta salva la condizione che per motivi di natura tecnica le immagini debbano essere registrate in locale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è utile per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, quindi le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono cancellando quelle registrate. Fanno eccezione e sono conservate esclusivamente presso la Centrale Operativa:
 - le immagini riprese dai dispositivi elettronici per la rilevazione di infrazioni amministrative, il cui accertamento rientra nei compiti istituzionali del Comune di Vecchiano, che devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, in conformità alla normativa di settore applicata;
 - le immagini conservate per eventuali esigenze di ulteriore conservazione, a seguito di specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o degli organi di Polizia Giudiziaria per fini investigativi. Tale conservazione potrà essere assicurata in relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server del sistema.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la loro conservazione, di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento, a seguito di autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile del trattamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Vecchiano in ottemperanza **a quanto disposto dalla Sezione 3 del GDPR e dal Provvedimento del Garante Privacy in data 8/04/2010**, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Polizia Municipale – Comune di Vecchiano - Area videosorvegliata". Analoga segnaletica sarà predisposta in caso di impianti di videosorveglianza installati in edifici comunali.
2. Il Comune di Vecchiano nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale

successiva cessazione del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione dell'informazione e livello locale locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere quanto sopra, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere ripresentata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. Nel caso l'interessato chieda una comunicazione in forma intelligibile dei suoi dati personali contenuti nelle immagini videoregistrate, si osservano le disposizioni previste per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del Capo V della legge 7/08/1990, n. 241, come meglio dettagliato nell'Allegato 1 al presente regolamento.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
10. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3 e seguendo le disposizioni della Sezione 2 del GDPR e le raccomandazioni ed indicazioni provenienti dal *responsabile della protezione dei dati*.
2. Le apparecchiature o i supporti di memorizzazione osservano i principi di sicurezza del trattamento previsti dal GDPR, ad esempio i videoregistratori impediscono di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini, altri supporti le registrano almeno in forma criptata.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - distrutti;
 - conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal GDPR e dal Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è disciplinata dal GDPR e dal Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 – Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del GDPR e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del GDPR, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri sono ammesse e sono disciplinate dalle disposizioni del Capo II del Codice, articoli da 2-ter a 2-decies.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, a Forze di Polizia, all'Autorità Giudiziaria, ad organismi di informazione e sicurezza o ad altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto è previsto nel Titolo I° della Parte IIIª del Codice, articoli 140-bis e seguenti.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli da 4 a 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 – Rinvio e recepimento dinamico

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e quelle amministrative emanate con provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
2. Il presente regolamento recepisce dinamicamente le modifiche alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e videosorveglianza sopra indicate.